

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

F.to Il Sindaco
Peli Fabio Ottavio

F.to Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polavento, li 16 marzo 2018



F.to Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 10 aprile 2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polavento, li 12 aprile 2018

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

DELIBERAZIONE N. 13

DEL 22 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2. LETTERA C) DEL DCPM 14 GIUGNO 2007 - ADESIONE AL "POLO CATASTALE DELLA VALLE TROMPIA".

Il giorno ventidue febbraio dell'anno duemiladiciotto alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra	X	
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina		X
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	BONIOTTI	Cristian	X	
10	COLLICELLI	Alessandra		X
11	BELLERI	Paolo	X	
			9	2

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. l'art. 42 comma 2 lett. e) del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000 tra le competenze del consiglio comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
2. ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del citato testo unico, alle comunità montane spetta l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni;
3. l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;
4. a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66, D. 112/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. al riguardo l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/06/2007, ha ribadito la possibilità per i Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite attraverso la Comunità Montana di appartenenza, stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità, cosiddette a,b,c, e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;
6. i Comuni di BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, CAINO, CELLATICA, COLLIO, GARDONE V.T., IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA, VILLA CARCINA, OSPITALETTO E CONCESIO intendono assumere in proprio attraverso la Comunità Montana di Valle Trompia, di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di terzo livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. c), D.P.C.M. 14/06/2007 esercitando tali prestazioni in ordine progressivo di complessità e con gradualità crescente, in considerazione della capacità organizzativa e tecnica della Comunità Montana;
7. la Comunità Montana di Valle Trompia con delibera di Assemblea ha espresso la volontà di gestire per conto dei Comuni di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, GARDONE V.T., IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA, VILLA CARCINA (subentrato nel 2009), CAINO, NAVE, BOVEZZO, CELLATICA (subentrati nel 2012) OSPITALETTO (subentrato nel 2013) e CONCESIO le funzioni catastali anzidette;
8. l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana di Valle Trompia delle funzioni di cui trattasi rappresentata per i Comuni di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, GARDONE V.T., IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA, VILLA CARCINA (subentrato nel 2009), CAINO, NAVE, BOVEZZO, CELLATICA (subentrati nel 2012) OSPITALETTO (subentrato nel 2013) e CONCESIO, senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;
9. ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
10. ai fini della gestione delle funzioni esposte è necessario stipulare apposita convenzione; Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati si conviene e si stipula quanto segue:

RICHIAMATO:

- l'art. 14, commi da 25 a 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 relativo al contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni;
- l'art. 16 del decreto legge n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 relativo alla razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 di modifica dell'art. 9 della L.r. n.19/2008 che riconosce ai comuni partecipanti ad una comunità montana, che stipulino convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali, la possibilità di avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 267/2000 T.U. degli enti locali;
- l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativa alla definizione delle funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

RICHIAMATA la delibera assembleare n.8 del 25 gennaio 2018 di approvazione della convenzione per la gestione delle funzioni catastali per conto dei comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collio, Concesio, Gardone V.T., Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Ospitaletto, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo e Tavernole Sul Mella e Villa Carcina con l'istituzione del Polo Catastale della Valle Trompia;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 25 settembre 2012 è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata di tutte le funzioni e servizi comunali fondamentali previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 2012, n. 135, riconoscendo alla Comunità Montana di Valle Trompia il ruolo di capofila; **RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale del 9 luglio 2013, n. 38 con la quale si era approvata la convenzione attuativa per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di "Catasto. Ormai scaduta;

VISTA la nuova convenzione per la gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana della Valle Trompia, delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lettera C), del DCPM 14 giugno 2007 - adesione al "Polo Catastale della Valle Trompia";

CONSIDERATO che scopo della suddetta convenzione per la gestione catastale associata è di assicurare l'esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. c) D.P.C.M. 14/06/2007, come di seguito elencate esercitando tali prestazioni in ordine progressivo di complessità e con gradualità crescente, in considerazione della capacità organizzativa e tecnica della Comunità Montana e/o della effettiva evoluzione normativa del processo di decentramento:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
2. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
3. riscossioni erariali per i servizi catastali.;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
5. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
6. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
7. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

DATO ATTO che il termine finale della presente convenzione è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione in data 31/12/2022, che sarà stipulata tra la Comunità Montana di Valle Trompia e l'Agenzia del Entrate a norma delle disposizioni di cui all'art. 2, D.P.C.M. 14/06/2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, e alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati. 4. I Comuni che non intendessero rinnovare la gestione associata devono preavvisare l'Ente Gestore almeno dodici mesi prima la scadenza della convenzione.

RITENUTO la stessa meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di convenzioni;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare come in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale il testo della convenzione per la gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana della Valle Trompia, delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lettera C), del DCPM 14 giugno 2007 con adesione al "Polo Catastale della Valle Trompia";
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione attuativa a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;
3. di autorizzare il responsabile del servizio ad assumere i conseguenti provvedimenti per l'impegno di spesa con imputazione ai capitoli dei relativi esercizi;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al capofila dell'aggregazione, Comunità Montana della Valle Trompia;
5. Di dichiarare con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio online.